

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 46
(pubblicata sul BURAT n. 147 Speciale del 30 dicembre 2014)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. **Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)**

TITOLO I

(ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO EUROPEO)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) con la presente legge dispone l'attuazione dei seguenti atti europei:

- a) direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;
- b) direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso dei medicinali falsificati nella catena di fornitura legale;
- c) regolamento (UE) n. 717/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci sul benessere degli animali in determinati modelli di certificati sanitari;
- d) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
- e) regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- f) regolamento (CE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari;
- g) regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, del 25 ottobre 2011, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
- h) regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione;
- i) regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

j) regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006.

2. La presente legge contiene inoltre disposizioni per assicurare la conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato:

a) della disciplina regionale sullo spettacolo dal vivo;

b) della disciplina regionale sulla promozione e sullo sviluppo del sistema produttivo regionale con riguardo agli aspetti di tutela ambientale.

TITOLO II

(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/24/UE CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEI PAZIENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA)

Art. 2

(Indirizzi e criteri generali)

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/24/UE e nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro) la Giunta regionale formula indirizzi e criteri generali ai quali si attengono le Aziende Unità Sanitarie Locali presenti sul territorio regionale per la gestione delle procedure di autorizzazione e rimborso delle prestazioni sanitarie previste dalla direttiva medesima.

Art. 3

(Istituzione del punto di contatto regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 38/2014 è istituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di politiche della salute il punto di contatto regionale, al fine di agevolare la trasmissione al punto di contatto nazionale delle informazioni previste dal menzionato decreto legislativo.

2. La Giunta regionale definisce modalità e criteri per il funzionamento del punto di contatto regionale tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dell'Intesa adottata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al Rep. n. 82/CSR del 10.07.2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016.

Art. 4

(Verifica e rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del d.lgs. 38/2014, la Regione assicura l'adozione di meccanismi trasparenti per la verifica dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera da rimborsare alle persone assicurate in Italia, attraverso:

- a) la formulazione di indirizzi e criteri alle Aziende Unità Sanitarie Locali presenti sul territorio regionale al fine di assicurare che agli utenti siano fornite informazioni sui rimborsi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera;
- b) l'istituzione di specifici flussi informativi tra le Aziende Unità Sanitarie Locali appartenenti al territorio regionale e la Regione, sulla base dell'applicativo reso disponibile a tal fine dal Ministero competente in materia di salute;
- c) la predisposizione della modulistica relativa alle procedure di autorizzazione e per l'organizzazione delle attività di rilevazione e trasmissione dei dati.

Art. 5

(Disposizioni in materia di autorizzazioni preventive)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, del d.lgs. 38/2014 non sono sottoposte ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni rispetto a quelle definite a livello nazionale.

TITOLO III

(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/62/UE RIGUARDANTE IL CODICE COMUNITARIO RELATIVO AI MEDICINALI PER USO UMANO, AL FINE DI IMPEDIRE L'INGRESSO DEI MEDICINALI FALSIFICATI NELLA CATENA DI FORNITURA LEGALE)

Art. 6

(Controlli sulle sostanze attive)

1. Le Commissioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, di cui alla legge regionale 14 agosto 1981, n. 32 (Norme per il trasferimento alle Unità locali sociosanitarie delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica) e successive modifiche ed integrazioni e alla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 (Piano sanitario regionale 1994-1996) e successive modifiche ed integrazioni, esercitano la vigilanza sulle attività di produzione, importazione e distribuzione sul territorio regionale delle sostanze attive di cui all'articolo 51 bis, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative) e nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo 18 della l.r. 20/2013.

Art. 7

(Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali)

1. Il Servizio competente in materia farmaceutica del Dipartimento regionale competente in materia di salute rilascia l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di cui all'articolo 100 del d.lgs. 219/2006 e s.m.i, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 103 del citato decreto legislativo e di quanto definito dal Ministero della salute in attuazione del comma 4 quater del medesimo articolo 103.

Art. 8

(Ispezioni e rilascio certificazione sul rispetto dei principi e degli orientamenti sulle buone pratiche di distribuzione)

1. Le ispezioni di cui all'articolo 103, commi 2 e 4 bis del d.lgs. 219/2006 e s.m.i. sono effettuate dalle Commissioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali di cui alla legge regionale 32/1981 e s.m.i e alla legge regionale 72/1994 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2013.
2. I verbali relativi alle ispezioni di cui al comma 1 sono trasmessi al Servizio regionale competente in materia farmaceutica.
3. Il Dipartimento regionale competente in materia di salute, attraverso il Servizio preposto, rilascia la certificazione di cui all'articolo 103, comma 4 bis del d.lgs. 219/2006 e s.m.i., sulla base del verbale di cui al comma 2 e tenuto conto di quanto definito dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 103, comma 4 quater del medesimo decreto legislativo.
4. La Giunta regionale individua il Servizio tenuto al rilascio della certificazione di cui al comma 3.

Art. 9

(Segnalazioni relative a farmaci non reperibili nella rete di distribuzione regionale)

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di verifica da parte della Regione, previste dall'articolo 105, comma 3 ter del d.lgs. 219/2006 e s.m.i., il farmacista, anche tramite le associazioni di categoria, è tenuto ad effettuare la segnalazione di cui all'articolo 105, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo, al Servizio regionale competente in materia farmaceutica, mediante procedura informatizzata, utilizzando la piattaforma telematica a tal fine attivata.
2. Nelle more dell'attivazione della procedura informatizzata, la segnalazione di cui al comma 1 è effettuata in forma cartacea.

Art. 10

(Registrazioni dei distributori di sostanze attive ed ispezioni)

1. I distributori di sostanze attive di cui all'articolo 108 bis del d.lgs. 219/2006 e s.m.i., stabiliti sul territorio regionale, registrano la loro attività presso il Servizio regionale competente in materia farmaceutica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, presso il Servizio competente in materia farmaceutica è attivato un registro informatico.
3. Le ispezioni di cui all'articolo 108 bis del d.lgs. 219/2006 e s.m.i. sono effettuate dalle Commissioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali di cui alla legge regionale 32/1981 e s.m.i. e alla legge regionale 72/1994 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2013.
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11

(Ispezioni richieste dal Ministero della salute e dall'AIFA)

1. Le ispezioni richieste alla Regione dal Ministero della salute e dall'AIFA, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs. 219/2006 e s.m.i. sono effettuate dalle Commissioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali di cui alla legge regionale 32/1981 e s.m.i. e alla legge regionale 72/1994 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2013.

Art. 12

(Disposizioni sulla vendita a distanza al pubblico)

1. Il Servizio competente in materia farmaceutica del Dipartimento regionale competente in materia di salute autorizza le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), a fornire medicinali a distanza al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 112 quater del d.lgs. 219/2006 e s.m.i..

Art. 13

(Attuazione in via amministrativa)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, con proprio atto, definisce, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Titolo, nonché alle disposizioni contenute nel d.lgs. 219/2006 e s.m.i., le procedure e le modalità relative all'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, alla attività di vigilanza e al procedimento sanzionatorio.
2. La Commissione consiliare si esprime nel termine di venti giorni dall'assegnazione dell'atto di cui al comma 1; decorso inutilmente tale termine la Giunta provvede.

TITOLO IV

(APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 717/2013 RIGUARDANTE LE VOCI SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN DETERMINATI MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 SULLE

NORME SANITARIE RELATIVE AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E AI PRODOTTI DERIVATI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO)

Art. 14

(Attuazione in via amministrativa)

1. Per l'applicazione del reg. (UE) n. 717/2013 e del reg. (CE) n. 1069/2009 si provvede in via amministrativa, nel rispetto della normativa statale di riferimento, del decreto legislativo 1° ottobre 2012, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera), nonché di quanto previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013).

TITOLO V

(APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 SULL'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 234/2011 CHE ISTITUISCE UNA PROCEDURA UNIFORME DI AUTORIZZAZIONE PER GLI ADDITIVI, GLI ENZIMI E GLI AROMI ALIMENTARI)

Art. 15

(Attuazione in via amministrativa e disciplina riconoscimento)

1. Per l'applicazione del reg. (CE) n. 852/2004 e del reg. (UE) n. 234/2011 si provvede in via amministrativa attraverso la definizione della procedura per il riconoscimento delle strutture che svolgono attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi, degli enzimi e degli aromi alimentari, nel rispetto di quanto previsto dal reg. (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi naturali, dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), nonché di quanto contenuto nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010).

2. Il riconoscimento delle strutture di cui al comma 1 è disposto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle ll.rr. 2/2013 e 20/2013), dal Servizio competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare del Dipartimento regionale competente in materia di salute entro sessanta giorni dalla richiesta, per consentire le attività di accertamento ed i sopralluoghi da svolgere in collaborazione con le Aziende Unità Sanitarie Locali ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

3. Le tariffe relative al riconoscimento sono stabilite dalla Giunta regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE n. 882/2004).

TITOLO VI

(APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 609/2013 RELATIVO AGLI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI NELLA PRIMA INFANZIA, AGLI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI E AI SOSTITUTI DELL'INTERA RAZIONE ALIMENTARE GIORNALIERA PER IL CONTROLLO DEL PESO)

Art. 16

(Disposizioni sul riconoscimento e la registrazione delle strutture che operano nel settore dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare)

1. Ai fini dell'applicazione del reg. (UE) n. 1169/2011 e del reg. (UE) n. 609/2013 e nel rispetto dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare) e s.m.i., il riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti alimentari, di cui all'articolo 1 del medesimo d.lgs. 111/1992 e s.m.i., è disposto dal Servizio regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare entro sessanta giorni dalla richiesta, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 31/2013, per consentire le attività di accertamento ed i sopralluoghi da svolgere in collaborazione con le Aziende Unità Sanitarie Locali ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), al di fuori delle fattispecie di riconoscimento di cui al reg. (CE) n. 852/2004 e al reg. (CE) n. 853/2004 ed in conformità a quanto previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010), le Aziende Unità Sanitarie Locali effettuano le registrazioni delle strutture che svolgono le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita dei prodotti di cui all'articolo 1 del d.lgs. 111/1992 e s.m.i..
3. La registrazione delle strutture di cui al comma 2 è effettuata dalla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica; l'operatore del settore alimentare può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica, conformemente a quanto previsto dall'Accordo di cui al comma 2.
4. Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento delle strutture di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004).

TITOLO VII

(APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2006 SULLE BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 282/2008 RELATIVO AI MATERIALI E AGLI OGGETTI DI PLASTICA RICICLATA DESTINATI AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI)

Art. 17

(Disposizioni sugli operatori del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti che hanno sede nel territorio regionale)

1. Nel rispetto dell'articolo 2 del d.lgs. 193/2007 e per lo svolgimento dei controlli dei materiali destinati al contatto alimentare, di cui al reg. (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli operatori del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, che hanno sede nel territorio regionale, comunicano, prima dell'inizio dell'attività, al Servizio competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare del Dipartimento regionale competente in materia di salute, gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al reg. (CE) n. 2023/2006 e al reg. (CE) 282/2008 ai fini dell'iscrizione in un registro regionale, avente funzioni meramente ricognitive; la comunicazione non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Le procedure per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale.
3. Coloro che operano nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge presentano

la notifica di cui al comma 1 entro il termine fissato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, nel rispetto della vigente normativa statale.

TITOLO VIII

(ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO IN MATERIA CULTURALE E IN MATERIA AMBIENTALE ATTRAVERSO IL CONTRATTO DI SVILUPPO LOCALE)

CAPO I

(Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo)

Art. 18

(Principi generali e finalità)

- 1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle finalità statutarie e nel rispetto della Costituzione, della legislazione statale nonché dell'ordinamento europeo, riconosce lo spettacolo dal vivo quale fattore fondamentale di crescita civile, sociale, di sviluppo economico e di formazione della popolazione abruzzese, soprattutto per le giovani generazioni.**
- 2. La Regione promuove iniziative volte a sostenere la tutela dell'opera dell'ingegno musicale, teatrale, cinematografico e coreutico, in quanto presupposto per la continuità e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.**
- 3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di:**
 - a) promuovere la diffusione dello spettacolo dal vivo;**
 - b) valorizzare le espressioni artistiche tradizionali, contemporanee e di spettacolo itinerante;**
 - c) promuovere il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro vernacolare, della musica popolare e del teatro di marionette e burattini;**
 - d) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione dei linguaggi artistici dello spettacolo dal vivo;**
 - e) valorizzare il patrimonio storico-artistico afferente allo spettacolo dal vivo;**
 - f) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico;**
 - g) avvicinare nuovo pubblico allo spettacolo dal vivo, con particolare riguardo ai giovani;**
 - h) favorire l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo dal vivo;**
 - i) favorire la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee;**

- j) realizzare speciali iniziative di altissimo valore nel quadro di una straordinaria compartecipazione regione-privato sociale.

Art. 19

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rappresentazione teatrale, musicale e coreutica, nonché di spettacolo viaggiante.

Art. 20

(Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva il Programma triennale dello spettacolo dal vivo (di seguito Programma), previo parere della Commissione consiliare competente. Il parere è reso entro venti giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine la Giunta provvede all'approvazione del Programma.

2. Il Programma può essere aggiornato, con le modalità di cui al comma 1, prima della scadenza del triennio, in relazione a sopravvenute esigenze.

3. Il Programma, tenuto conto del contesto di riferimento, individua:

- a) le priorità, le linee d'indirizzo e gli obiettivi da perseguire nel triennio;
- b) la ripartizione delle risorse tra gli ambiti di intervento e le tipologie di interventi finanziabili ivi compresi gli interventi di qualità presentati dai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, con un minimo del 5 per cento dei finanziamenti disponibili;
- c) i criteri di carattere generale per il finanziamento degli interventi;
- d) le procedure per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi.

4. Per la realizzazione del Programma, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, approva entro il 30 aprile atti annuali di indirizzo, sulla base dei quali il Servizio competente in materia di cultura emana avvisi pubblici.

5. Gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici assicurano l'accesso ai finanziamenti regionali, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) a qualsiasi titolo; a tal fine gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici specificano la quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 da destinare al sostegno dei predetti interventi.

6. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui

risultati ottenuti, riferiti all'annualità precedente.

Art. 21

(Commissione tecnica per la valutazione degli interventi)

- 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione degli avvisi di cui all'articolo 20, il vertice del Dipartimento competente nomina la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze presentate (di seguito Commissione) e ammesse in esito alle attività istruttorie svolte dal Servizio competente in materia di cultura.**
- 2. La Commissione è composta da tre membri di cui due individuati tra il personale regionale, con esclusione di quello che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica, e un esperto esterno. Le funzioni di presidente vengono assunte da uno dei membri nominati tra il personale regionale. L'esperto esterno membro della Commissione partecipa alla stessa con diritto di voto, a titolo gratuito e senza rimborso spese.**
- 3. Il funzionamento della Commissione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.**
- 4. La Commissione può essere supportata da un massimo di cinque esperti esterni all'Amministrazione regionale, uno per ciascun ramo di attività, che partecipano ai lavori della stessa senza diritto di voto e a titolo gratuito.**
- 5. Gli esperti sono nominati dal vertice del Dipartimento competente, previa acquisizione di disponibilità a mezzo avviso pubblico.**

Art. 22

(Beneficiari)

- 1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge i soggetti pubblici e privati che operano nel campo dello spettacolo dal vivo, secondo quanto stabilito negli atti annuali di indirizzo e negli avvisi pubblici di cui all'articolo 20.**
- 2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di comprovati requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza.**

Art. 23

(Osservatorio Culturale d'Abruzzo)

- 1. Per favorire lo sviluppo dello spettacolo e migliorare la capacità di intervento regionale anche in materia di valorizzazione dei beni culturali è istituito presso il Servizio competente in materia di cultura l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo (di seguito Osservatorio) senza ulteriori costi per il bilancio regionale.**
- 2. Attraverso l'Osservatorio la Regione svolge attività di monitoraggio, rilevazione, studio, ricerca ed analisi di settore, al fine di verificare l'efficacia dell'intervento regionale ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.**

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione degli Enti Locali, delle Università e degli operatori del settore.

4. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24

(Fondo Unico Regionale per la Cultura)

1. E' istituito il Fondo Unico Regionale per la Cultura nel quale confluiscono le risorse destinate al finanziamento di progetti, iniziative ed attività realizzati nell'ambito dello spettacolo dal vivo, nonché le risorse destinate a sostenere il funzionamento delle istituzioni culturali di rilevanza regionale.

2. Alle Istituzioni culturali che beneficiano del FUS a qualsiasi titolo è assicurato l'accesso alla quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura, determinata dagli atti di indirizzo di cui all'articolo 20, comma 5, nei limiti delle risorse iscritte annualmente in bilancio sul pertinente capitolo di spesa.

3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio che individua il pertinente capitolo di spesa.

Art. 25

(Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensità)

1. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali e statali per le medesime finalità ed attività.

2. Il Servizio competente in materia di cultura verifica, in caso di cumulo con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, il non superamento dell'intensità di aiuto più elevata concedibile, corrispondente a quanto necessario per coprire le perdite di esercizio con esclusione della possibilità per le istituzioni culturali di ottenere un utile, pur se ragionevole.

3. In sede di rendicontazione consuntiva, può essere presentata dall'istituzione culturale una modifica rispetto al preventivo economico dell'istanza non superiore al 15 per cento. In tal caso, se la variazione è in diminuzione, il contributo è ridotto in maniera proporzionale, se invece la variazione è in aumento, il contributo non viene adeguato.

Art. 26

(Normativa europea in materia di aiuti di Stato)

1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e dell'articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei).

(Disposizioni in materia di contratto di sviluppo locale)

Art. 27

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 40/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 40 (Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale), la parola "due" è sostituita con la parola "tre".
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 40/2012 è aggiunta la seguente:
"b bis) programma di sviluppo per la tutela ambientale: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo di salvaguardia ambientale del programma."
3. Al comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 40/2012 le parole "articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE" sono sostituite con le parole "articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE".
4. Dopo la lettera d) del comma 7 dell'articolo 14 della l.r. 40/2012, è aggiunta la seguente:
"d bis) interventi di efficientamento energetico su unità produttive esistenti."
5. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della l.r. 40/2012 è aggiunto il seguente:
"7 bis. Le agevolazioni relative a progetti di investimento per la tutela ambientale possono essere concesse per:
 - a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa proponente al di là delle soglie fissate dalle norme applicabili dell'Unione europea, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme europee;
 - b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa proponente in assenza di norme dell'Unione europea;
 - c) consentire alle sole PMI di adeguarsi a nuove norme dell'Unione che innalzano il livello di tutela ambientale e che non sono ancora in vigore;
 - d) consentire risparmi energetici da parte delle imprese beneficiarie;
 - e) realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
 - f) assegnare una precedenza alla realizzazione di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili."
6. Al comma 12 dell'articolo 14 della l.r. 40/2012, le parole: "per il periodo 2007-2013" sono soppresse.

TITOLO IX

(DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI ED ENTRATA IN VIGORE)

Art. 28

(Disposizioni transitorie)

1. Per i procedimenti amministrativi disciplinati dalle leggi regionali di cui all'articolo 30 ed in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento di avvio dei relativi procedimenti e nel rispetto delle quali sono conclusi.
2. Le disposizioni di cui al Capo I del Titolo VIII (Attuazione della normativa sugli Aiuti di Stato in materia culturale) si applicano a partire dal 1° gennaio 2015.

Art. 29

(Norma finanziaria)

1. Le disposizioni contenute nel Titolo II (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera) non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto disciplinano prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza e che già trovano

copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti di spesa per il servizio sanitario regionale nell'ambito della UPB 12.01.001 denominata "Funzioni regionali di parte corrente connesse al servizio sanitario nazionale".

2. Le disposizioni di cui al Titolo III (Attuazione della direttiva 2011/62/UE riguardante il codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso dei medicinali falsificati nella catena di fornitura legale) non comportano oneri a carico del bilancio regionale; le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalla Regione per le violazioni di cui all'articolo 105, comma 3 quater del d.lgs. 219/2006 e s.m.i. confluiscono nell'UPB 03.05.002 – capitolo 35211.1 di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Proventi derivanti da sanzioni in materia di politiche della salute".

3. Le disposizioni di cui al Titolo IV (Applicazione del regolamento (UE) n. 717/2013 riguardante le voci sul benessere degli animali in determinati modelli di certificati sanitari e del regolamento (CE) n. 1069/2009 sulle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano) non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

4. Le disposizioni di cui al Titolo V (Applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (UE) n. 234/2011 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari), al Titolo VI (Applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e del regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso) e al Titolo VII (Applicazione del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti) non comportano oneri a carico del bilancio regionale; gli introiti derivanti dai riconoscimenti di cui all'articolo

15, comma 2 e dai riconoscimenti di cui all'articolo 16, comma 1, confluiscono nell'UPB 03.04.001, capitolo 35010/E

"Proventi tariffe previste dal d.lgs. 194/2008 nonché dai regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 882/2004, 183/2005 e dal d.lgs. 112/1998".

5. Le previsioni di cui al Titolo VIII, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 24 non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto hanno natura programmatica.

6. Alle spese di cui all'articolo 24, si provvede con le risorse annualmente stanziare sul capitolo 61665 U.P.B. 10.01.005 denominato "Fondo Unico Regionale per la Cultura" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015; per le spese di che trattasi è autorizzata l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti determinati annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo).

Art. 30

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 24 agosto 2001, n. 40 (Riconoscimento del Teatro Marrucino di Chieti quale teatro lirico d'Abruzzo);

b) legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo);

c) legge regionale 21 settembre 1999, n. 85 (Determinazione intervento finanziario previsto dall'art. 17 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 - Norme organiche sul teatro di prosa);

d) legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5 (Norme organiche sul teatro di prosa);

e) legge regionale 11 settembre 1996, n. 88 (Modifiche ed integrazioni della L.R. 71/1990 nel testo modificato dalla L.R. 55/1995: Ente teatrale regionale - Teatro stabile d'Abruzzo);

- f) legge regionale 9 agosto 1990, n. 76 (Istituzione sinfonica abruzzese. Norme generali di finanziamento);**
g) legge regionale 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Cultura "Il quadrivio di Sulmona" per l'organizzazione del Premio Sulmona).

Art. 31

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 Dicembre 2014

IL PRESIDENTE

Luciano D'Alfonso